

Pubblicato il 10/03/2023

N. 04170/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01847/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2023, proposto da

Codacons, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico;

Agcom, Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni;

Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web;

Giuria Demoscopica;

Sony Music Entertainment Italy S.p.A.;

Il Messaggero S.p.A.;

Rai Pubblicità S.p.A.;

per l'annullamento

del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., ha nominato i 300 componenti della Giuria demoscopica del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023; del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, ha nominato i 150 componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, nonché degli atti presupposti, tra i quali il provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale l'ufficio stampa della RAI, Radio Televisione Italiana, ha indicato i criteri per selezionare 150 rappresentanti dei media accreditati a Sanremo 2023; ha chiesto, altresì, l'accertamento dell'obbligo a provvedere in merito alla previa predeterminazione dei criteri per procedere alle nomine dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 che soddisfino i requisiti di imparzialità, trasparenza e pluralismo e assenza di conflitto di interessi anche potenziale; alla nuova nomina dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 sulla base dei suddetti criteri; alla esclusione dei seguenti 15 soggetti che hanno già ascoltato le canzoni in gara se eventualmente nominati come componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web: Fabio Fiume, Andrea Laffranchi, Mattia Buonocore, Elisabetta Esposito, Marco Mangiarotti, Federica Vacalepre, Mattia Marzi, Carmen Guadalaxare, Simone Zani, Ernesto Assante, Luca Dondoni, Andra Grandi, Dario Falcini, Fabrizio Basso, Valentina Colosimo; alla pubblicazione sul sito web della RAI dei criteri predisposti per le nomine dei componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa, tv, radio e web nonché dei nomi dei componenti di entrambe le giurie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., ha nominato i 300 componenti della Giuria demoscopica del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023; del provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale la RAI, Radio Televisione Italiana, ha nominato i 150 componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web del 73° Festival della canzone italiana Sanremo 2023; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, nonché degli atti presupposti, tra i quali il provvedimento di data e di estremi ignoti, non pubblicato, attraverso il quale l'ufficio stampa della RAI, Radio Televisione Italiana, ha indicato i criteri per selezionare 150 rappresentanti dei media accreditati a Sanremo 2023; ha chiesto, altresì, l'accertamento dell'obbligo a provvedere in merito alla previa predeterminazione dei criteri per procedere alle nomine dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 che soddisfino i requisiti di imparzialità, trasparenza e pluralismo e assenza di conflitto di interessi anche potenziale; alla nuova nomina dei 300 componenti della giuria demoscopica del Festival di Sanremo 2023 sulla base dei suddetti criteri; alla esclusione dei seguenti 15 soggetti che hanno già ascoltato le canzoni in gara se eventualmente nominati come componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web: Fabio Fiume, Andrea Laffranchi, Mattia Buonocore, Elisabetta

Esposito, Marco Mangiarotti, Federica Vacalepre, Mattia Marzi, Carmen Guadalaxare, Simone Zani, Ernesto Assante, Luca Dondoni, Andra Grandi, Dario Falcini, Fabrizio Basso, Valentina Colosimo; alla pubblicazione sul sito web della RAI dei criteri predisposti per le nomine dei componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa, tv, radio e web nonché dei nomi dei componenti di entrambe le giurie.

La ricorrente ha premesso che l'organizzazione del Festival sarebbe affidata all'ufficio della RAI, *“incaricato di gestire il progetto di Sanremo 2023”*, pubblicando *“sul proprio sito web il regolamento del Festival della canzone italiana Sanremo 2023 (...). Nel citato regolamento viene disciplinato tutto il funzionamento della gara che si svolgerà nelle 5 serate (dal 7 all'11 febbraio 2023) in cui si contenderanno la vittoria 28 canzoni”*.

Ha, poi, riepilogato, serata per serata, i sistemi di votazione delle canzoni, segnatamente:

- *“giuria della carta stampata e tv un terzo; giuria delle radio un terzo; giuria del web un terzo”* per le serate del 7 e 8 febbraio;
- *“Televoto 50%; Demoscopica 50%”* per la serata del 9 febbraio;
- voto proveniente *“(i) dal pubblico con il Televoto; (ii) dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) dalla Demoscopica. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%”*; e ciò per la serata del 10 febbraio;
- *“le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (i) del pubblico con il Televoto; (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) della Demoscopica. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%”*; e ciò per la serata finale dell'11 febbraio (cfr. pagg. 5 – 6).

La ricorrente ha soggiunto di aver espresso rilievi sulla legittimità della formazione sia della giuria della stampa, tv, radio e web, sia della giuria

demoscopica, diffidando la RAI in data 1.2.2023 ad annullare in autotutela il provvedimento di nomina dei componenti della giuria demoscopica *“in quanto avvenuta senza la previa predeterminazione dei criteri per procedere alle nomine in palese violazione dei principi sanciti dall’art. 97 Cost. dalla convenzione di concessione, dal contratto di servizio RAI e dal codice etico”*; a predisporre criteri per la nomina dei componenti della Giuria demoscopica *“che soddisfino i requisiti di imparzialità, trasparenza e pluralismo e assenza di conflitto di interessi anche potenziale e provvedere a nuove nomine sulla base di tali criteri”*; ad annullare le nomine dei 15 soggetti già indicati, i quali, peraltro, avrebbero *“già ascoltato le canzoni in gara se eventualmente nominati come componenti della giuria della sala stampa, tv, radio e web”*; a pubblicare sul sito web della RAI i criteri predisposti per le nomine dei componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa, tv, radio e web nonché i nomi dei componenti di entrambe le giurie.

Sulla ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo e sull’altrettanto ritenuta legittimazione a ricorrere del Codacons in ragione della sua iscrizione nell’elenco delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. 206/2005 (codice del consumo) sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) con riguardo alla composizione della giuria demoscopica: *violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 4 e 5 della convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui al D.P.C.M. del 28 aprile 2017; dell’art. 2 e dell’art. 4 del codice etico RAI; del contratto di servizio RAI; dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 3 del regolamento AGCOM sul televoto di cui all’Allegato A alla delibera n. 38/11/CONS come modificato ed integrato dalla delibera n. 443/12/CONS.*

La ricorrente ha contestato che *“nel Regolamento Sanremo 2023, con riferimento alla giuria demoscopica, si legge unicamente il seguente assunto a pag. 18 “La Demoscopica è formata da trecento componenti selezionati che voteranno attraverso un’applicazione ad essi dedicata e realizzata per l’occasione”*”, lamentando che sarebbe mancata *“la*

predeterminazione dei parametri per la corretta individuazione dei componenti di tale giuria di guisa che il provvedimento di nomina potrebbe palesarsi illegittimo in quanto sottratto ad una effettiva verifica del rispetto dei suddetti principi di imparzialità, trasparenza e pluralismo sia la pubblicazione dei nomi dei componenti facenti parte di tale giuria” (cfr. pag. 17).

Un profilo, a dire della ricorrente, particolarmente pregiudizievole in considerazione del non marginale peso dei voti espressi da tale giuria in occasione di alcune serate del Festival (50% in occasione della terza serata del 9 febbraio; 33% in occasione della quarta serata del 10 febbraio e della quinta - finale - serata dell'11 febbraio); e, non secondariamente, in contrasto con le previsioni del regolamento in materia di trasparenza e efficacia del servizio di televoto di cui all'allegato A alla delibera n. 38/11/CONS di AGCOM, in cui è previsto che *“il servizio di televoto è improntato a criteri di eguaglianza, trasparenza e imparzialità nel trattamento del voto espresso al fine di garantire ai votanti pari opportunità di incidere sull'esito finale della competizione cui il servizio è abbinato”*.

2°) Con riguardo alla composizione della giuria della stampa, tv, radio e web: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 4 e 5 della convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui al D.P.C.M. del 28 aprile 2017; dell'art. 2 e dell'art. 4 del codice etico RAI; del contratto di servizio RAI; dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 3 del regolamento AGCOM televoto di cui all'Allegato A alla delibera n. 38/11/CONS come modificato ed integrato dalla delibera n. 443/12/CONS.

La ricorrente ha richiamato le previsioni del regolamento del Festival di Sanremo, secondo cui *“la giuria della sala stampa, tv, radio e web è composta – secondo criteri indicati dall'ufficio stampa RAI - da 150 rappresentanti dei media accreditati a Sanremo 2023 e voterà secondo modalità che saranno descritte prima dell'inizio delle dirette di Sanremo 2023 sempre dal suddetto ufficio stampa RAI. Le tre componenti di voto della suddetta giuria che voteranno ognuna in maniera autonoma nel corso della prima e della seconda serata sono: la giuria della carta stampata e tv, composta*

da rappresentanti di giornali/magazine e di televisioni specializzati nel settore; la giuria delle radio, composta da rappresentanti di radio specializzati nel settore; la giuria del web, composta da rappresentanti del web specializzati nel settore”.

In particolare, è stato evidenziato che i predetti criteri, “*seppur citati, non risultano pubblicati e dunque è opportuno (...) che la RAI li pubblichi sul proprio sito web pena l’inesistenza degli stessi*”, a ciò aggiungendo che, sulla base di notizie circolate, “*la Rai avrebbe già fatto ascoltare le canzoni in gara al Festival a 15 giornalisti di 15 testate e costoro avrebbero espresso i propri voti e i risultati delle votazioni sono stati pubblicati sul web*” (cfr. pag. 21).

La ricorrente ha concluso sottolineando l’importanza “*che le operazioni di voto siano, senza il minimo margine di errore, del tutto imparziali e trasparenti in modo da scongiurare eventuali ricorsi giurisdizionali degli artisti, dei propri produttori, delle proprie etichette avverso la graduatoria*” (cfr. pag. 23).

A tal fine ha chiesto la concessione della tutela cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

Con decreto presidenziale n. 747 del 4 febbraio 2023 la domanda è stata respinta, rilevandosi che “*l’organizzazione e realizzazione della 73^a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono state affidate dal Comune di Sanremo (titolare della manifestazione canora di cui trattasi; e, peraltro, non destinatario di notificazione del presente gravame) a RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.; (...) che il Comune di Sanremo, titolare della manifestazione canora, ha stipulato con RAI - Radiotelevisione Italiana, una convenzione finalizzata alla realizzazione del predetto evento canoro, con affidamento alla RAI medesima della connessa attività organizzativa; e che, pertanto, il rapporto che ne è scaturito non è disciplinato da norme pubblicistiche, ma dalla convenzione privata stipulata (per l’effetto, escludendosi – sia pure nel quadro della sommaria cognizione che caratterizza la presente fase cautelare monocratica – che possa essere inquadrata in ambito pubblicistico l’attività di selezione dei componenti delle previste giurie, la cui funzione è preordinata alla valutazione dei brani musicali in gara); né tale attività può ragionevolmente dirsi rivolta in via diretta ed immediata a realizzare un pubblico servizio, indirizzato alla generalità dei cittadini, in quanto è noto che le*

manifestazioni canore si svolgono ordinariamente in ambito privatistico e non trovano alcuna regolamentazione normativa di natura pubblicistica; richiamate le considerazioni espresse, in punto di giurisdizione, dalla Sezione III Ter di questo Tribunale (sentenza n. 955 del 30 gennaio 2012), in ragione delle quali (e del richiamo, nell'anzidetta pronuncia contenuto, al convincimento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, di cui alle ordinanze nn. 28329 e 28320 del 22 dicembre 2011) viene rilevato che: “RAI, seppure soggetta ad una disciplina particolare per determinati aspetti ed a determinati fini, riguardanti anche la giurisdizione, chiaramente dettata da interessi di natura pubblica, per tutto quanto non diversamente previsto non può che essere regolata secondo il regime generale delle società per azioni”; e che “Rai Radiotelevisione s.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione” (cfr. Cass. SS.UU., ord. nn. 28329 e 28320 del 22 dicembre 2011); ritenuto quindi, ad una prima e sommaria delibazione propria della presente fase – e salvo l'approfondimento delle successive fasi cautelare collegiale dapprima, e, quindi, di merito – che non sussistano i presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica, poiché la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria (cfr., in termini, decreto del Presidente della Sezione III di questo Tribunale, 12 febbraio 2021, n. 853)”.

Si è costituita in giudizio la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (20.2.2023). In vista dell'udienza in Camera di Consiglio dell'8 marzo 2023 la ricorrente ha depositato una memoria (2.3.2023) nella quale ha fatto presente: di aver proposto appello al decreto presidenziale n. 747/2023 e che il Consiglio di Stato, con decreto n. 496 dell'8 febbraio 2023 ha respinto l'appello; che, sulla base di notizie apprese dai media, la RAI avrebbe “affidato ad una società esterna la gara di appalto per scegliere la composizione della giuria demoscopica e che “la Rai non partecipa alla selezione di questa giuria che viene gestita in autonomia e massima riservatezza dalla società” (cfr. pag. 10); ha, però, insistito nella domanda cautelare “limitatamente alla richiesta di pubblicazione dei nomi dei componenti delle giurie demoscopica e sala stampa, web, radio e tv ed i criteri utilizzati per le nomine”.

La società RAI si è motivatamente opposta ai motivi di ricorso nella memoria del 4.3.2023, eccependo che *“la circostanza che RAI sia gestore del servizio pubblico televisivo non è di per sé sufficiente ad attrarre qualunque controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo”* (cfr. pag. 4) e che *“la controversia in esame non ha ad oggetto la regolarità delle operazioni di televoto, di cui non si dubita. Gli spettatori hanno votato regolarmente e il peso del loro voto, centrale, è disciplinato chiaramente nel Regolamento del Festival, pubblico e accessibile a tutti?”* (cfr. pag. 6).

All'udienza in Camera di Consiglio dell'8 marzo 2023 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza 22 dicembre 2011, n. 28329 (richiamata nel decreto presidenziale n. 474/2023), hanno osservato che *“la RAI -Radiotelevisione italiana s.p.a. è designata direttamente dalla legge (vedi ora d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 49 comma 1 – “T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” -, e già L. 3 maggio 2004, n. 112, art. 20, comma 1) quale concessionaria (fino al 6-5-2016) del “servizio pubblico generale radiotelevisivo” (in precedenza sulla “natura” di s.p.a. “di interesse nazionale ex art. 2461 c.c.” (ora art. 2451 c.c.) della società concessionaria v. L. n. 206 del 1993, art. 1 e sulla previsione della concessione “ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica” v. L. n. 223 del 1990, art. 2, comma 2 e, prima ancora, L. n. 103 del 1975, art. 3; da ultimo, invece, sulla previsione dell'avvio del processo di “dismissione della partecipazione dello Stato” v. L. n. 112 del 2004, art. 21 richiamato nell'art. 49, comma 13)”;* hanno specificato che *“il comma 2, poi, del citato articolo 49 del T.U. stabilisce espressamente che “per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la Rai Radiotelevisione s.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione”*”.

Hanno, dunque, statuito che *“la RAI è (...) una società per azioni per volontà stessa del legislatore (che peraltro con la L. n. 112 del 2004, art. 21 ha previsto anche la*

incorporazione della "Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a." nella RAI-Holding s.p.a." nonchè, "per l'effetto", la assunzione da parte della incorporante della denominazione sociale di "RAI- Radiotelevisione italiana s.p.a.") e, seppure soggetta ad una disciplina particolare per determinati aspetti ed a determinati fini, riguardanti anche la giurisdizione, chiaramente dettata da interessi di natura pubblica, per tutto quanto non diversamente previsto non può che essere regolata secondo il regime generale delle società per azioni”.

Hanno, pure, profilato che “il T.U. citato, all'art. 7 chiarisce che la RAI è "la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo" istituita "al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale", con il contributo pubblico da essa percepito, costituito dal canone versato dagli utenti, che "è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa" (all'uopo l'art. 47 dello stesso T.U. prevede la tenuta di "una contabilità separata" e il divieto di "utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico" - in tal senso v. già L. n. 112 del 2004, art. 18). La norma, peraltro, precisa che l'informazione radiotelevisiva di qualsiasi emittente costituisce comunque un “servizio di interesse generale””.

Tale inquadramento – sempre ad avviso della Cassazione – depone per una qualificazione alla stregua di una “*impresa pubblica* (sotto forma societaria, in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante) operante nel settore dei “servizi” pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione, assoggettata ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e costituita per soddisfare finalità di interesse generale, essa deve essere qualificata come “organismo di diritto pubblico” tenuto ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti” per tutti gli appalti di valore eccedente le soglie comunitarie.

Il giudice della giurisdizione ha, perciò, concluso che “tali aspetti particolari, costituiscono pur sempre dei segmenti speciali di una disciplina che, comunque, per tutto quanto non diversamente disposto si rifà al regime proprio delle società per azioni. Del resto

la espressa configurazione per legge in tal senso non potrebbe di certo assumere una valenza assolutamente neutrale”; e che, dunque, “la RAI-Radiotelevisione Italiana, anche se fortemente caratterizzata dagli evidenziati peculiari aspetti e tuttora in mano pubblica, resta pur sempre una società per azioni”.

Nella specie, occorre considerare che *“il Comune di Sanremo è titolare dei diritti di sfruttamento commerciale del “Festival della canzone italiana” e degli eventi collegati, tra cui la manifestazione denominata “Sanremo giovani”; l’organizzazione di tali eventi è stata affidata alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a.”* (cfr. TAR Liguria, 19 maggio 2022, n. 397).

È, pertanto, evidente che l’affidamento in questione è estraneo all’ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Senza contare che, in ogni caso, *l’art. 17 del d.lgs. 50/2016* (rubricato *“esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”*) *prevede che “le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) b) aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»”.*

Di conseguenza, non è ravvisabile l’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica evocata dalla ricorrente con riferimento alla *“trasparenza nello svolgimento delle operazioni di un Festival canoro”*, come, del resto, espressamente osservato nel decreto n. 496 dell’8.2.2023 del Consiglio di Stato.

Il Festival di Sanremo è, infatti, da qualificare come una manifestazione culturale, caratterizzata da finalità di spettacolo, promozione di talenti e diffusione di opere dell’ingegno musicale, organizzata in forma di competizione e presentata al pubblico sia dal vivo (in teatro) che mediante il sistema audiovisivo e radiofonico.

Ne deriva che le previsioni del regolamento del Festival di Sanremo circa la composizione delle giurie (*“La giuria della sala stampa, tv, radio e web è composta – secondo criteri indicati dall’Ufficio Stampa RAI - da 150 rappresentanti dei media accreditati a Sanremo 2023 e voterà secondo modalità che saranno descritte prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2023 sempre dal suddetto Ufficio Stampa RAI. Le tre componenti di voto della suddetta Giuria che voteranno ognuna in maniera autonoma nel corso della Prima e della Seconda Serata sono: la giuria della carta stampata e tv, composta da rappresentanti di giornali/magazine e di televisioni specializzati nel settore; la giuria delle radio, composta da rappresentanti di radio specializzati nel settore; la giuria del web, composta da rappresentanti del web specializzati nel settore. La Demoscopica è formata da trecento componenti selezionati che voteranno attraverso un’applicazione ad essi dedicata e realizzata per l’occasione”*) devono intendersi riferite alla disciplina interna delle regole competitive, improntata indubbiamente alla liceità della gara canora (nell’ambito della quale vanno contestualizzate le previsioni del regolamento AGCOM sul servizio di televoto) ed alla tutela del diritto d’autore (in particolare, si deve considerare l’art. 2 della legge 633/1941 in tema di tutela delle opere dell’arte sonora), ma avulse dai caratteri di pubblicità che alludono ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, la cui violazione è stata infondatamente dedotta dalla ricorrente.

Ciò comporta, altresì, l’inesistenza di un obbligo di pubblicazione (nei termini da ultimo ribaditi nella memoria del 2.3.2023), che al contrario riguarda *“i provvedimenti amministrativi”* (art. 23 del d.lgs. 33/2013), *“i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”* (art. 37 del d.lgs. 33/2013) e *“tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni”* (art. 29 del d.lgs. 50/2016); incumbenti che parimenti attengono alla sfera pubblicistica dell’attività della RAI.

In conclusione, il ricorso è inammissibile, nei sensi espressi in motivazione.

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi espressi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO